

## Ragionando sul conto corrente bancario (aiutati dal pensiero di Paolo Ferro-Luzzi)

UMBERTO MORERA

**1.** Con Paolo Ferro-Luzzi discutevamo molto spesso intorno al conto corrente bancario, cercando di comprendere quali fossero gli effettivi principi-base del suo funzionamento; e ci domandavamo come fosse possibile che questo rapporto, unico realmente essenziale per un'efficiente operare tra banca e cliente, sviluppatosi nell'*ambito della* concreta operatività bancaria di tutte le principali economie occidentali sin dalla prima metà del XIX secolo e poi diffusosi enormemente (in Italia, attualmente, esistono quasi 50 milioni di conti correnti), non fosse mai stato messo a fuoco in maniera approfondita, sia in dottrina che in giurisprudenza.

Nelle sue memorabili *Lezioni di diritto bancario*, Ferro-Luzzi non mancava di sottolineare come purtroppo mancasse «*un'adeguata ricostruzione giuridica del contratto (e del relativo rapporto) di conto corrente*». In effetti, molte delle rappresentazioni manualistiche, trattatistiche ed enciclopediche del conto corrente bancario offrono prospettive troppo spesso parziali e comunque assai poco rappresentative della vera natura, finalità e funzionamento di questo contratto.

Seguendo il sentiero tracciato da Paolo Ferro-Luzzi, proverò a svolgere qualche ragionamento su questo fondamentale contratto bancario.

**2.** Iniziamo subito con l'osservare che il codice civile (nel Capo XVII del Titolo III del Libro IV, dedicato ai contratti bancari) non fornisce – a differenza di altri contratti bancari – la “nozione” di conto corrente bancario, non tipizza tale rapporto negoziale. Così come la Sezione V del Capo XVII, dedicata al conto corrente bancario, non viene intitolata “del conto corrente bancario” (come invece accade per tutti gli altri rapporti bancari disciplinati nelle diverse Sezioni del Capo XVII), bensì – ed invero piuttosto significativamente – «*delle operazioni bancarie in conto corrente*»; ove poi, in coerenza con tale impostazione, l'articolo 1852 c.c. configura il conto corrente bancario come strumento negoziale “regolatore” di operazioni bancarie («*qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, ...*»).

Ciò premesso, vale subito sottolineare come, a ben vedere, ogni operazione regolata nell'ambito del conto corrente (*melius*: regolata utilizzando lo strumento del conto corrente) è operazione che potrebbe – di per sé e in principio – compiersi anche “autonomamente”, cioè prescindendo dall'esistenza del conto corrente nel quale va normalmente a confluire e nel quale viene regolata e contabilizzata. È del resto lo stesso *incipit* dell'art. 1852 c.c. a confermare tale rilievo: «*qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente...*».

A ben vedere, il regolamento in conto corrente rappresenta una “modalità” che può caratterizzare alcuni contratti bancari, così come potrebbe tuttavia anche non caratterizzarli, non facendo invero parte della struttura essenziale di nessuno di essi. Gli è infatti che tutti gli atti compiuti in relazione a rapporti di deposito di denaro, di sconto bancario, di mutuo, di anticipazione, di apertura di credito, di locazione di cassetta di sicurezza, di amministrazione titoli, di gestione patrimoniale, di pagamento di interessi, così come anche gli atti (delegati alla banca e da questa compiuti) di trasferimento di fondi a terzi, di incasso assegni, di pagamento di tasse, tributi o bollette, di riscossione di crediti, di dividendi e cedole, o di somme corrisposte da terzi, ecc., sono tutti atti che ben potrebbero in principio essere compiuti e perfezionati anche indipendentemente dall'esistenza di un conto corrente bancario; atti che potrebbero dunque essere eseguiti, contabilizzati e regolati “al di fuori” e indipendentemente da un rapporto di conto corrente.

Ma quanto appena ipotizzato in (legittima e possibile) linea teorica, nella pratica bancaria non avviene praticamente mai: in banca, tutto invero “*gira*” – come amava ripetere spesso Paolo Ferro-Luzzi – costantemente nel conto corrente, “passa attraverso” tale contratto. Nella concreta dinamica operativa che contraddistingue il (globale) rapporto banca-cliente, tutte le molteplici, possibili relazioni negoziali, tutte le operazioni richieste e compiute, nonché tutti gli atti posti in essere in esecuzione di queste, necessitano di un unico “contenitore”, di un'unica ed elastica “matrice” (per usare un termine caro a Salvatore Maccarone), di una sorta di unitario “elaboratore”, nel quale far continuamente confluire e ordinare ogni atto che venga compiuto: (*i*) nell'ambito di un qualsiasi rapporto negoziale in essere tra banca e cliente, diverso dallo stesso conto corrente, di qualunque natura e tipologia esso sia (di servizio, di deposito, di garanzia, creditizio, gestorio), ovvero (*ii*) nell'ambito dello stesso conto corrente, in esecuzione degli obblighi sorgenti da tale contratto (e si pensi, esemplificativamente, al semplice pagamento di una commissione periodica in corrispettivo dell'attività di tenuta del

conto svolta dalla banca). E tale indispensabile carattere “regolatore” (di una molteplicità, invero infinita, di operazioni) rappresenta, come vedremo meglio in seguito, il carattere fondamentale, l’essenza stessa, del conto corrente bancario.

Ed è soltanto sulla base di tali premesse che appare possibile individuare l’effettiva causa del conto corrente bancario, la sua effettiva funzione: quella di consentire la regolazione in conto (cioè l’elaborazione e la tenuta contabile; con i peculiari effetti che vedremo) degli atti che, tempo per tempo, vengono posti in essere dalla banca e dal cliente in relazione ai diversi, molteplici rapporti in essere sia tra di loro, che tra il cliente e i terzi.

Più precisamente: la vera funzione economico-sociale del conto corrente bancario è appunto quella di costituire un mezzo, uno strumento negoziale – dal carattere fondamentalmente *organizzativo* – che permetta e assicuri la costante contabilizzazione, da parte della banca (professionale, in tempo reale, nonché rendicontata e financo vigilata), dei molteplici e diversi atti che, nel tempo, vengono posti in essere in attuazione dei molti, possibili, rapporti (non necessariamente pre-determinati contrattualmente) che intercorrono: (i) tra la banca e il cliente-correntista; (ii) tra il cliente-correntista e i terzi.

Di conseguenza, e al di là di ogni possibile ulteriore considerazione, non sembrano pertinenti e centrate quelle ricostruzioni della causa negoziale del conto corrente bancario che tendono a riconnettere la stessa a quei rapporti che (soltanto) potenzialmente possono confluire nel conto corrente (primi tra tutti quelli di deposito e di apertura di credito, menzionati dall’art. 1852 c.c.).

Il contratto di conto corrente bancario, nella sua essenza causale, non può ridursi a strumento negoziale finalizzato (soltanto, o anche solo principalmente) alla raccolta del risparmio e all’erogazione del credito, così acquisendo una conseguente causa mista di raccolta e di impiego. Detto contratto non può certo immaginarsi voluto dalle parti come “mezzo” per l’esercizio dell’attività bancaria disegnata dall’art. 10 t.u.b.; tant’è che lo stesso può ben perfezionarsi, essere valido e produrre effetti obbligatori, anche in assenza sia di somme depositate dal cliente, che di somme tenute a disposizione dalla banca. Ed al riguardo Paolo Ferro-Luzzi teneva molto a sottolineare, molto efficacemente, come il contratto di conto corrente bancario fosse «*un contratto in sé né di raccolta, né di erogazione*», rappresentando invece «*il contratto base del rapporto banca-cliente (...), finendo per costituire una sorta di presupposto, non giuridico, a rigore, ma certamente tecnico-economico, di pressoché ogni rapporto tra banca e cliente*».

Il conto corrente bancario va in definitiva considerato come il fondamentale strumento di organizzazione e regolazione di qualsiasi operazione (anche non creditizia e di deposito) compiuta dal cliente o dalla banca; sicché la sua causa negoziale è fundamentalmente riconducibile alla descritta peculiare funzione “organizzativa”, regolatoria e contabile (se si vuole, anche “ordinatoria” e di accentramento operativo) che il conto svolge continuativamente in relazione a qualsiasi operazione vada poi a confluire al suo interno.

In tale prospettiva, appare allora del pari decisamente riduttivo riconnettere genericamente la causa del conto corrente bancario alla figura del mandato; se non, beninteso, avendo cura di ben specificare che tale connessione potrebbe sì rilevare, ma solo ed esclusivamente rispetto a quello specifico mandato – conferito dal correntista alla banca nel momento dell’iniziale perfezionamento del contratto di conto corrente – che è relativo, appunto, alla regolazione organizzativa e alla gestione contabile delle varie operazioni che, tempo per tempo, andranno a confluire nel conto. I (molteplici, successivi e autonomi) mandati per effetto dei quali vengono, nel tempo, eseguite dette operazioni dalla banca per conto del cliente non rilevano invece assolutamente nell’ottica causale propria del conto corrente, essendo detti (ulteriori) mandati relativi soltanto alle (esecuzioni delle) specifiche operazioni richieste dal cliente; non anche relativi al contratto di conto corrente che andrà ad accoglierle e a regolarle. E al riguardo Ferro-Luzzi sottolineava spesso, anche ai suoi studenti, come l’attività posta in essere dalla banca, consistente nello svolgimento delle tante possibili operazioni “per conto” del correntista, rappresentasse una componente gestoria del tutto «*distinta, concettualmente e giuridicamente, dal conto corrente*». Il che appare tanto più vero sol che si consideri che le “Norme Bancarie Uniformi” redatte dall’A.B.I. – oggi come noto ormai superate, ma per decenni rappresentative del diritto bancario effettivo e “vivente” – contemplavano la mera *facoltà* della banca (mandataria) di assumere, o meno, gli incarichi del correntista (mandante); circostanza, questa, che ben dimostra come i mandati via via conferiti alla banca dal correntista nell’arco temporale di durata di un conto corrente non possano certo considerarsi elementi proprii e caratterizzanti del contratto in questione a livello causale. Ove poi il riferimento al mandato, operato dall’art. 1856, comma 1, c.c. («*la banca risponde secondo le regole del mandato per l’esecuzione d’incarichi ricevuti dal correntista*») non può all’evidenza che considerarsi voluto dal legislatore soltanto al fine di circoscrivere il regime della responsabilità contrattuale della banca laddove la stessa sia chiamata a com-

piere i vari atti richiesti dal cliente-correntista, poi regolati nell'ambito del rapporto di conto corrente; non potendo certo assumere rilievo ai fini dell'individuazione dell'elemento causale proprio di tale contratto.

Peraltro, e questa volta su un piano più generale, sono pienamente da condividere le critiche molto spesso mosse da Ferro-Luzzi a quella tendenza, invero assai diffusa nell'ambito delle analisi ricostruttive degli istituti propri del diritto bancario (diritto, vale ricordarlo, che, molto più di altri, sorge e trova attuazione nella pratica e in questa evolve poi nel tempo) che vede inquadrare e interpretare i fenomeni sviluppatasi nel contesto bancario e finanziario utilizzando per lo più gli schemi negoziali tradizionali e le note categorie civilistiche.

In definitiva, sul piano causale si può ben affermare che, per un cliente, risultare titolare di un conto corrente bancario significa poter contare sul fatto che ogni atto (*i*) compiuto in adempimento di un'obbligazione derivante da un qualsiasi contratto perfezionato tra la banca e lo stesso cliente, ovvero (*ii*) che quest'ultimo andrà a richiedere alla banca (anche relativamente a rapporti con terzi soggetti), sarà regolato, ordinato e contabilizzato in conto. Laddove per il cliente non è di certo irrilevante sapere di poter contare su un soggetto altamente professionale e vigilato (la banca) che regola, contabilizza, ordina e rendiconta periodicamente tutte le operazioni compiute tempo per tempo, indipendentemente da chi sia la controparte del cliente (un terzo, ovvero la stessa banca) nell'ambito dell'operazione stessa.

**3.** I risultati sin qui raggiunti in merito all'effettiva funzione del contratto di conto corrente bancario consentono di avanzare nell'analisi e, sempre con l'ausilio delle intuizioni di Paolo Ferro-Luzzi, mettere meglio a fuoco il fondamentale profilo della "regolazione" in conto.

Si è appena rilevato che l'essenza del conto corrente bancario è costituita da quella componente *organizzativa* che si risolve nell'ordinare, regolare e contabilizzare in conto qualsiasi atto compiuto in relazione a un rapporto intercorrente tra banca e cliente, anche poi se relativo a terzi soggetti. Ma cosa significa realmente questo? In particolare, quali effetti produce?

Al riguardo, va in primo luogo rilevato che, con il perfezionamento del contratto di conto corrente (nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 t.u.b.), banca e cliente determinano il perimetro delle reciproche obbligazioni; ove, tra queste, come più volte ribadito, vi è quella – davvero centrale ed essenziale, che resta esclusivamente in capo alla banca – di contabilizzare ogni atto, ogni operazione effettuata con (o per) il cliente correntista. Assumendo tale obbligazione, la banca assume in definitiva

il ruolo di “contabile” (o, se si preferisce: di ragioniere, di computista, di cassiere) del correntista.

“Regolare in conto” significa in realtà fondamentalmente questo: la banca, tempo per tempo (talvolta anche moltissime volte al giorno), ordina, inserisce, contabilizza, nella “partita contabile” di pertinenza del singolo correntista, ogni atto e operazione compiuti in relazione allo stesso. Laddove poi detta attività di contabilizzazione si concreta in un insieme (seriale) di *annotazioni* in conto.

Ma, come sempre ben evidenziato da Ferro-Luzzi, per poter annotare (*melius*: per poter adempiere correttamente al proprio obbligo contrattuale di annotazione), la banca deve preliminarmente verificare l'effettiva sussistenza di una specifica circostanza *di fatto* – giuridicamente rilevante e, vale sottolinearlo, del tutto autonoma e distinta dal rapporto contrattuale di conto corrente – da “rappresentare” attraverso l'annotazione. Tale circostanza, pur nell'estrema varietà delle possibili relazioni negoziali e commerciali, ha come sua inevitabile costante quella di rappresentare un fatto costitutivo di un credito, liquido ed esigibile, tra le parti (del cliente nei confronti della banca, o viceversa).

In questa specifica prospettiva, le possibili circostanze legittimanti un'annotazione in conto (con contabilizzazione tanto in “*dare*”, quanto in “*avere*”, a seconda dei casi) possono essere invero innumerevoli; e così, ad esempio, (*i*) con riferimento alle annotazioni in “*dare*” (quindi “a debito” del correntista), il sorgere di un credito della banca derivante dall'obbligo del cliente: di pagare una rata di mutuo scaduta; di restituire una somma prelevata tramite bancomat o per cassa; di pagare interessi debitori scaduti; di pagare una commissione di conto alla scadenza prestabilita; di pagare il canone scaduto di una cassetta di sicurezza; di corrispondere anticipatamente o di restituire (a seconda delle possibili previsioni contrattuali) una somma bonificata a terzi, ovvero “giro-contata” ad altro correntista; di restituire una somma portata da un assegno tratto dallo stesso correntista e pagata dalla banca al prenditore del titolo; di corrispondere anticipatamente la provvista necessaria per l'emissione di un assegno circolare, e così via; ovvero (*ii*) con riferimento questa volta alle annotazioni in “*avere*” (quindi “a debito” della banca), il sorgere di un credito del correntista derivante dall'obbligo della banca: di corrispondere un importo bonificato al correntista da terzi; di pagare interessi creditori scaduti; di corrispondere cedole riscosse nell'ambito di un deposito titoli a custodia e amministrazione; di restituire (tramite storno contabile) un importo erroneamente addebitato al cliente, e così via.

Ciò posto, va poi rilevato come ognuna delle annotazioni in conto effettuate dalla banca produca due effetti estremamente rilevanti, tra loro peraltro connessi.

In primo luogo, l'annotazione surroga il tradizionale pagamento (estintivo dell'obbligazione pecuniaria, sorta in capo alla banca ovvero in capo al correntista) che normalmente viene effettuato attraverso la materiale dazione di moneta "legale" (artt. 1277, co. 1, e 1182, co. 3, c.c.). In altri termini: attraverso l'annotazione in conto la c.d. moneta "bancaria" (o "scritturale") va a sostituire del tutto la moneta "legale", avendo, nella sostanza, la stessa funzione e raggiungendo i medesimi effetti solutori propri di quest'ultima; salvo comunque, beninteso, il diritto del correntista di contestare (entro i termini legali e contrattuali) la correttezza dell'annotazione effettuata dalla banca. Ed al riguardo Ferro-Luzzi sottolineava con efficacia che, nel sistema della moneta bancaria creato dal conto corrente, *«l'annotazione ha natura, portata, funzione analoga al pagamento con il denaro come cosa, e come il pagamento di per sé non impedisce al debitore di contestare successivamente il debito, o il suo esatto ammontare, per cause che attengono alla disciplina del fatto all'origine del debito, così deve essere tenuta distinta l'annotazione del fatto che ha dato alla banca titolo ad annotare, e dalla sua disciplina»*.

Ogni annotazione possiede dunque un suo preciso effetto *solutorio* di quel debito (del cliente verso la banca, ovvero della banca verso il cliente, a seconda dei casi) che viene regolato con l'annotazione stessa. Così, e sempre esemplificando: l'addebito contabile (con annotazione in "dare" sul conto) dell'importo corrispondente alla rata di mutuo scaduta comporterà l'immediato e automatico "pagamento" di quella rata, evitando di conseguenza l'applicazione degli interessi moratori in capo al cliente mutuatario e degli altri possibili effetti connessi all'inadempimento (ad esempio quelli previsti agli artt. 1819 c.c. e 40 t.u.b.); così come anche l'annotazione (sempre in "dare" sul conto) dell'importo corrispondente agli interessi passivi scaduti dovuti dal correntista alla banca (art. 120, co. 2, lett. b, n. 1, t.u.b.), comporterà l'automatico pagamento di detti interessi, con l'effetto di impedire alla radice la configurabilità di un fenomeno anatocistico; e così come, ancora, l'annotazione (questa volta in "avere" sul conto) di una somma corrispondente all'importo bonificato al correntista da un terzo estinguerà l'obbligo della banca di dover corrispondere al correntista l'importo dalla stessa ricevuto dal (la banca del) terzo.

In secondo luogo, com'è anche logico e intuibile, l'annotazione comporta un'automatica e immediata modificazione (in aumento o in diminuzione) del *saldo* del conto corrente (quello espressivo di una somma,

di cui il correntista, ai sensi dell'art. 1852 c.c., può disporre in qualsiasi momento qualora detta somma risulti a suo credito). La sequenza logico-temporale è la seguente (partendo naturalmente dal saldo esistente in un dato momento): (a) sorgere del fatto-circostanza legittimante l'annotazione nel senso ridetto; (b) materiale effettuazione dell'annotazione in conto; (c) conseguente formazione automatica di un nuovo saldo. Ma qui occorre immediatamente una precisazione.

Si è in precedenza sottolineato come la circostanza legittimante l'annotazione abbia come costante quella di rappresentare un fatto costitutivo di un credito liquido ed esigibile tra le parti (del cliente nei confronti della banca, o viceversa). A ben vedere, tuttavia, se quanto appena affermato costituisce la regola, non sempre tutte le circostanze che sono oggetto di annotazione da parte della banca rappresentano un fatto costitutivo di un credito liquido ed esigibile. Possono infatti ben verificarsi particolari situazioni in cui la banca annota una somma non (ancora) corrispondente a un credito liquido ed esigibile del correntista nei suoi confronti: il caso più tipico e frequente si verifica quando la banca annota a credito del cliente la somma (contabilizzandola in "avere") indicata in un assegno bancario (tratto su altra banca) per il quale ha ricevuto dal correntista-prenditore del titolo un mandato all'incasso (normalmente attraverso una girata per procura). In tale ipotesi, il credito del correntista sorgerà soltanto successivamente, alcuni giorni dopo l'annotazione, quando (e se) la banca avrà effettivamente ricevuto dalla trattaria l'importo portato dall'assegno.

Ecco quindi che, in queste ipotesi, l'annotazione assume un carattere, per così dire, provvisorio, temporaneo, in attesa di conferma, esprimendo un credito "probabile", ma non ancora certo. Ove allora il saldo, all'esito dell'annotazione, si modificherà sì (e non potrebbe essere altrimenti ...), ma non con i peculiari effetti previsti dall'art. 1852 c.c.: sicché il correntista potrà disporre della somma effetto da quella annotazione soltanto nel momento in cui la somma annotata risulterà certamente a suo credito. Del resto, e in coerenza con quanto appena rilevato, l'art. 1829 c.c. – dettato per il conto corrente ordinario, ma applicabile anche al conto corrente bancario per via dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1857 c.c. – stabilisce che, in principio, «*l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola "salvo incasso"*».

I rilievi appena svolti conducono al fondamentale distinguo tra saldo *contabile* e saldo *disponibile*. Ove il saldo contabile è *quello che* risulta matematicamente dopo un'annotazione (si rammenti la sequenza caratterizzante l'andamento del conto corrente bancario ("a tre tempi, come il

valzer”, amava ripetere Paolo Ferro-Luzzi): “*fatto-circostanza legittimante (l’annotazione)*” → “*annotazione*” → “nuovo saldo”); mentre il saldo disponibile è quello espressivo della somma di cui il correntista può, in un dato e preciso momento, disporre liberamente ed è ovviamente il saldo cui si riferisce l’art. 1852 c.c..

4. Tutte le considerazioni sopra svolte mi sembra confermino appieno, in sintonia con le intuizioni di Paolo Ferro-Luzzi, che il conto corrente bancario: (i) rappresenta il contratto-chiave nei rapporti banca-cliente, configurandosi quale strumento indispensabile al fine di garantire l’effettivo svolgimento di tutta la corrente operatività bancaria; (ii) è, in tale ottica, contratto dotato di una funzione marcatamente organizzativa e regolatoria di tutti i possibili rapporti intercorrenti tra banca e cliente; (iii) è infine contratto caratterizzato da regole proprie e da principi di funzionamento peculiari e originali, non mutuabili da altre figure tipiche; regole e principi individuabili, nella loro essenza, soltanto attingendo in profondità dal dato dell’esperienza pratica e dal contesto relazionale, economico e di mercato in cui il rapporto di conto corrente si è in concreto sviluppato nel tempo.

## La moneta al tempo delle *cripto-attività*: molta confusione sotto il cielo del diritto

CONCETTA BRESCIA MORRA

SOMMARIO: 1. La moneta nelle lezioni di Paolo Ferro-Luzzi. – 2. Proprietà o potere di disposizione?. – 3. Crediti in funzione di moneta; un ricordo e un relitto. – 4. Una definizione funzionale della moneta e l’impossibilità di una nozione giuridica.

### 1. La moneta nelle lezioni di Paolo Ferro-Luzzi.

La Battaglia delle casaforti e dei salvadanai di Peter Brugel il vecchio campeggia sulla copertina del manuale “*Lezioni di diritto bancario. Dettate dal professor Ferro-Luzzi*”. La scelta del dipinto mostra quanto interesse, direi passione, Paolo Ferro-Luzzi avesse per il tema della moneta e